

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 14642

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunito in Roma in data 26 gennaio 2018, alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

Visto

- la Legge n. 168/1989;
- la Legge n. 165/2007 recante norme in tema di "Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca";
- il Decreto Legislativo n. 213/2009, recante norme in materia di "Riordino degli enti di ricerca in attuazione della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- il Decreto Legislativo n. 218/2016, recante norme in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

Visto

- il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INFN adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14561 del 27 ottobre 2017;
- la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14584 del 30 novembre 2017 con la quale viene istituito, a far data dal 1° dicembre 2017, il Centro Nazionale di Studi Avanzati denominato "Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics" (GGI) quale nuova Struttura dell'INFN;
- la nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) prot. n. 0000128 del 5 gennaio 2018, con la quale si richiede di recepire le seguenti osservazioni:
 - 1) articolo 9, comma 5: *Si suggerisce di inserire la seguente dicitura "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";*
 - 2) articolo 11, comma 1, lettera d): *Si suggerisce di eliminare la dicitura "nel rispetto della normativa vigente";*
 - 3) articolo 12, comma 3, primo capoverso: *Si suggerisce di modificare il primo capoverso nel modo seguente: "ovvero anche tecnologi o ricercatori nel rispetto della normativa vigente";*
 - 4) articolo 12, comma 3, secondo capoverso: *Si suggerisce di inserire la dicitura "nel rispetto della normativa vigente";*
 - 5) articolo 12, comma 4: *Si suggerisce di inserire la dicitura "nel rispetto della normativa vigente";*
 - 6) articolo 19, comma 1: *Si suggerisce di inserire la seguente dicitura "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";*
 - 7) articolo 22, comma 2: *Si suggerisce di inserire la seguente dicitura "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".*

Preso atto

- che, per un mero refuso il testo del precedente punto 2) (articolo 11, comma 1, lettera d) è da intendersi: *Si suggerisce di inserire la dicitura "nel rispetto della normativa vigente";*

Considerato

- di non condividere le osservazioni di cui al precedente punto 1) (articolo 9, comma 5), tenuto conto che il "Coordinatore tecnico dell'infrastruttura per la ricerca" è una figura che risponde ad una specifica ed irrinunciabile esigenza dei Laboratori, i cui oneri relativi rientreranno nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) finanziato dal MIUR e a disposizione dell'Ente, nel rispetto del limite di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 218/2016;

- di condividere le osservazioni relative ai precedenti punti 2), 3), 4) e 5) (inserimento della dicitura "*nel rispetto della normativa vigente*");
- di ritenere opportuno, relativamente al precedente punto 2), di modificare l'articolo 11, comma 1 lettera d) in oggetto nel seguente modo (sostituzione del termine "*nomina*" con "*conferisce incarichi di funzione dirigenziale*" analogamente alla dicitura utilizzata all'articolo 12, comma 3, secondo capoverso): "*d) conferisce incarichi di funzione dirigenziale, sentito il Presidente, ai dirigenti con profilo amministrativo di secondo livello preposti alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 30 dello Statuto, nel rispetto della normativa vigente;*";
- di non condividere l'osservazione di cui al precedente punto 6), poiché la Commissione Calcolo e Reti è un organo che risponde ad una specifica ed irrinunciabile esigenza dell'Istituto, i cui oneri relativi rientreranno nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) finanziato dal MIUR e a disposizione dell'Ente, nel rispetto del limite di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 218/2016;
- di non condividere l'osservazione di cui al precedente punto 7), poiché il Comitato di Coordinamento della Terza Missione è un organo che risponde ad una specifica ed irrinunciabile esigenza dell'Istituto, i cui oneri relativi rientreranno nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) finanziato dal MIUR e a disposizione dell'Ente, nel rispetto del limite di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 218/2016;

Considerato

- la necessità di dover integrare l'Allegato (Elenco delle Strutture dell'INFN) al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INFN adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14561/2017 con: "*G.G.I. - Centro Nazionale di Studi Avanzati Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics*", di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14584/2017 citata in premessa, quale nuova Struttura dell'INFN;
- la proposta della Giunta Esecutiva;

con voti n. 33 voti a favore;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, in sostituzione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INFN adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14561/2017, il documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.
- 2) Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, ai sensi dell'articolo 4 del citato Decreto Legislativo n. 218/2016:
 - a) verrà inviato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il quale entro il termine di sessanta giorni eserciterà il controllo di legittimità e di merito;
 - b) verrà pubblicato, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel sito istituzionale dell'Istituto e del Ministero stesso.
- 3) Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sarà data notizia della pubblicazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento sui siti istituzionali.
- 4) Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN)**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ORGANI E STRUTTURE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1 -	Finalità e principi generali	pag.	3
Articolo 2 -	Funzioni di indirizzo, gestione e controllo	pag.	3

CAPO II

Gli Organi

Articolo 3 -	Il Presidente	pag.	4
Articolo 4 -	Il Consiglio Direttivo	pag.	4
Articolo 5 -	La Giunta Esecutiva	pag.	6
Articolo 6 -	Il Collegio dei Revisori dei Conti	pag.	7

CAPO III

L'articolazione della Ricerca Scientifica

Articolo 7 -	Le Strutture	pag.	7
Articolo 8 -	Le Sezioni	pag.	8
Articolo 9 -	I Laboratori Nazionali	pag.	9
Articolo 10 -	I Centri Nazionali	pag.	10

CAPO IV

L'Amministrazione dell'Istituto

Articolo 11 -	Il Direttore Generale	pag.	11
Articolo 12 -	L'Amministrazione Centrale	pag.	12

TITOLO II PROCESSI DECISIONALI E GESTIONALI

CAPO I

Programmazione delle attività

Articolo 13 -	Criteri generali di programmazione	pag.	12
Articolo 14 -	Il Piano Triennale di Attività	pag.	13
Articolo 15 -	Il processo di programmazione	pag.	14

CAPO II

Gestione delle attività

Articolo 16 -	Ruolo delle Strutture	pag.	15
Articolo 17 -	La gestione dei progetti finanziati da fondi esterni	pag.	16
Articolo 18 -	L'attività di trasferimento tecnologico	pag.	16
Articolo 19 -	Le attività di calcolo e reti informatiche	pag.	17
Articolo 20 -	I rapporti con le Università, gli Enti di ricerca e altri organismi pubblici e privati	pag.	17
Articolo 21 -	Organismi costituiti/controllati dall'Istituto	pag.	17
Articolo 22 -	Attività di Terza Missione	pag.	18
Articolo 23 -	La formazione del personale	pag.	19
Articolo 24 -	Borse di studio, dottorati di ricerca e assegni di ricerca	pag.	19

CAPO III

Consuntivazione e valutazione delle attività

Articolo 25 -	Consuntivazione amministrativa e finanziaria	pag.	20
Articolo 26 -	Autovalutazione e valutazione interna	pag.	20
Articolo 27 -	Valutazione esterna	pag.	21

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28 -	Norme transitorie e finali	pag.	21
Allegato -	Elenco delle Strutture dell'INFN	pag.	22

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ORGANI E STRUTTURE

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 1 – Finalità e principi generali

1. Il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento definisce l'organizzazione complessiva dell'Istituto, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni e relative variazioni.
2. Il presente Regolamento recepisce le prescrizioni del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

Articolo 2 – Funzioni di indirizzo, gestione e controllo

1. L'Istituto, in conformità alla programmazione scientifica prevista nell'articolo 4 dello Statuto, attua l'attività di ricerca sulla base di proposte provenienti dalla comunità scientifica di riferimento, anche tenuto conto degli indirizzi programmatici del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR). A tal fine:
 - a) le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio Direttivo nelle forme e con le modalità previste dagli articoli 12 e 13 dello Statuto;
 - b) le funzioni di gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio Direttivo a ciascuna Struttura sono svolte dai Direttori delle Strutture secondo quanto previsto dagli articoli 20, 21, 22 e 23 dello Statuto. Il coordinamento nazionale della gestione dei mezzi strumentali, finanziari e di personale dell'Istituto è esercitato dalla Giunta Esecutiva, attraverso l'azione dell'Amministrazione Centrale, secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 29 dello Statuto;
 - c) le funzioni valutative e di controllo sono svolte avvalendosi degli organismi di cui all'articolo 7 dello Statuto, nonché dei meccanismi di valutazione e revisione delle attività scientifiche e tecnologiche dell'Istituto, tramite le Commissioni Scientifiche Nazionali (articolo 17 dello Statuto).

CAPO II ***Gli Organi***

Articolo 3 – Il Presidente

1. Il Presidente è a capo dell'Istituto, ne ha la rappresentanza legale e assicura l'unitarietà dell'indirizzo scientifico e gestionale. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice Presidente più anziano di nomina, la cui firma fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

2. Il Presidente:
 - a) indice e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
 - b) sostituisce in caso di urgenza la Giunta Esecutiva adottando provvedimenti che devono essere sottoposti alla Giunta stessa per la ratifica nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni;
 - c) assume tutte le iniziative necessarie alla promozione ed alla verifica del corretto sviluppo e del raggiungimento degli obiettivi prefissati delle attività di ricerca scientifica e tecnologica;
 - d) indice le riunioni delle Commissioni Scientifiche Nazionali e delega componenti della Giunta Esecutiva a seguirne l'attività;
 - e) indice almeno una volta l'anno le riunioni delle assemblee nazionali dei rappresentanti del personale ricercatore e tecnologo e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, componenti dei Consigli delle Strutture di cui agli articoli 25 e 27 dello Statuto;
 - f) adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dai regolamenti dell'Istituto;
 - g) sottoscrive provvedimenti conseguenti a deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e dalla Giunta Esecutiva;
 - h) può delegare l'esercizio di proprie funzioni ai vice Presidenti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b) dello Statuto;
 - i) esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo.

3. Il Presidente si avvale di un Servizio di Presidenza con funzioni istruttorie e di supporto tecnico-professionale in relazione ai compiti del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo; del Servizio di Presidenza fa parte l'Ufficio Comunicazione. Il Servizio, la cui strutturazione è definita in un apposito Disciplinare Organizzativo, è alle dirette dipendenze del Presidente.

Articolo 4 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo esercita le funzioni di indirizzo sulla base delle indicazioni generali determinate nei piani pluriennali e opera le scelte di programmazione scientifica avvalendosi dei pareri delle Commissioni Scientifiche Nazionali e del Consiglio Tecnico-Scientifico.

2. Il Consiglio Direttivo:
- a) designa il Presidente;
 - b) elegge i componenti della Giunta Esecutiva di sua competenza e tra questi elegge su proposta del Presidente i due vice Presidenti, a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - c) istituisce o sopprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, Sezioni, Laboratori Nazionali, Centri Nazionali e Gruppi Collegati;
 - d) nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Direttori delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali, nonché i Responsabili dei Gruppi Collegati;
 - e) nomina a maggioranza assoluta i componenti del Comitato di Valutazione Internazionale (articolo 7 dello Statuto), del Consiglio Tecnico-Scientifico (articolo 18 dello Statuto), dei Comitati Scientifici dei Laboratori Nazionali (articolo 24 dello Statuto), dei Comitati Tecnico Scientifici dei Centri Nazionali Scientifico Tecnologici e dei Comitati Scientifici dei Centri Nazionali di Studi Avanzati (articolo 26 dello Statuto);
 - f) adotta a maggioranza di due terzi dei suoi componenti lo Statuto dell'Ente e a maggioranza assoluta dei suoi componenti norme in materia di organi e funzioni, nonché il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità e il Regolamento del Personale e i relativi aggiornamenti, ai sensi della normativa vigente;
 - g) adotta, ai sensi della normativa vigente, il Documento di Visione Decennale, il Piano Triennale di Attività e i relativi aggiornamenti annuali, compreso il piano triennale di fabbisogno del personale;
 - h) delibera l'organizzazione complessiva dell'Ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni e relative variazioni;
 - i) adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti i Disciplinari, in particolare in materia di elezioni, di organizzazione, e funzionamento interni;
 - j) approva i finanziamenti relativi ai programmi annuali e pluriennali di ricerca ed adotta i provvedimenti volti alla verifica e al regolare svolgimento di tali programmi;
 - k) delibera in merito al bilancio preventivo, alle sue variazioni, e al conto consuntivo e relative relazioni di accompagnamento, nonché la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente;
 - l) delibera in materia di fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spese per il personale, ai sensi degli artt. 7 e 9 del D.Lgs. 218/2016, salvaguardando le risorse finanziarie necessarie alle attività di ricerca; adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dal Regolamento del Personale;
 - m) delibera l'ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, definendo in particolare la figura e le competenze del datore di lavoro e l'articolazione degli incarichi dei responsabili, preposti e addetti alla sicurezza sul lavoro;
 - n) adotta le opportune misure ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 213/2009;
 - o) organizza l'attività di ricerca in linee scientifiche, per ciascuna delle quali istituisce, con voto a maggioranza di due terzi dei componenti, una Commissione Scientifica Nazionale; approva i Progetti Strategici e quelli Speciali;
 - p) formula direttive in materia di partecipazione a bandi e inviti pubblici e privati, convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con le Università, con Enti, società e imprese pubbliche e private, con consorzi, società di ricerca e società

- consortili locali, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri di competenza dei Direttori delle Strutture stabilendo, in particolare, le tipologie nonché gli eventuali limiti di valore di loro competenza;
- q) delibera in materia di partecipazione a bandi e inviti pubblici e privati, convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con le Università, con Enti, società ed imprese pubbliche e private, con consorzi, società di ricerca e società consortili locali, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, che esulano dalla competenza dei Direttori;
 - r) adotta regolamenti e disciplinari, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale e della regolamentazione interna, in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali di competenza della Giunta Esecutiva e dei Direttori delle Strutture stabilendo, in particolare, le categorie di beni e prestazioni, nonché gli eventuali limiti di valore di loro competenza;
 - s) delibera in materia di gettoni di presenza nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali direttive specifiche diramate dal MIUR;
 - t) può delegare, con voto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'esercizio di proprie attribuzioni al Presidente e alla Giunta Esecutiva, specificandone l'oggetto e i termini temporali;
 - u) delibera su ogni altra materia non specificamente attribuita alla competenza di altri Organi;
 - v) assicura il pieno rispetto delle procedure, forme, casi e modalità di relazione con le Organizzazioni Sindacali ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni nonché gli adempimenti previsti in attuazione del Regolamento del Personale e della vigente contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutive salvi i casi in cui lo Statuto non preveda altrimenti.

Articolo 5 - La Giunta Esecutiva

- 1. La Giunta Esecutiva assicura il coordinamento nazionale della gestione dei mezzi strumentali, finanziari e di personale dell'Istituto.
- 2. La Giunta Esecutiva:
 - a) predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e i relativi atti;
 - b) sostituisce in caso di urgenza il Consiglio Direttivo adottando provvedimenti che devono essere sottoposti al Consiglio stesso per la ratifica nella prima seduta utile e comunque entro tre mesi;
 - c) esamina le proposte per lo sviluppo delle attività dell'Istituto e le richieste di risorse finanziarie e di personale, esprimendo parere motivato al Consiglio Direttivo;
 - d) vigila sulla esecuzione delle proprie delibere e di quelle consiliari anche con specifiche azioni di monitoraggio e di coordinamento operativo fra Amministrazione Centrale e Strutture periferiche;
 - e) segue le attività delle Sezioni, dei Laboratori Nazionali, dei Centri Nazionali e dell'Amministrazione Centrale;
 - f) fornisce direttive per l'attività del Direttore Generale;

- g) segue l'attività delle Commissioni Scientifiche Nazionali e lo sviluppo e l'attuazione dei Progetti Strategici e Speciali;
- h) conferisce l'incarico di Direttore Generale, al quale può delegare proprie funzioni determinandone specifici limiti temporali ed economico finanziari, e ne determina la retribuzione;
- i) delibera in materia di contratti per lavori, forniture e servizi e prestazioni d'opera e professionali che esulano dalla competenza dei Direttori delle Strutture, secondo quanto previsto nel Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità;
- j) esercita le attribuzioni ad essa delegate dal Consiglio Direttivo;
- k) riferisce al Consiglio Direttivo su specifiche materie qualora richiesto da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa; assiste, ordinariamente in forma collegiale, alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo.
2. L'Istituto è altresì soggetto al controllo della Corte dei Conti previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 20/1994.

CAPO III

L'articolazione della Ricerca Scientifica

Articolo 7 - Le Strutture

1. Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali l'Istituto opera con Strutture proprie che assicurano l'efficienza operativa delle attività di ricerca, nel contesto di un forte collegamento sinergico con le Università, di una valenza internazionale delle attività e dei contenuti tecnologici di avanguardia degli strumenti utilizzati nella ricerca.
2. L'efficienza operativa delle Strutture, nell'ambito della titolarità e delle prerogative dei Direttori sulla gestione delle attività scientifiche e amministrative loro affidate, è assicurata attraverso l'uso efficiente delle risorse materiali e di personale, ottimizzando l'organizzazione del lavoro, in particolare nell'area amministrativa e tecnica. Le Strutture possono svolgere attività comuni, in funzione delle sinergie ottenibili, operando in un ambito territoriale allargato rispetto a quello delle proprie sedi.

3. L'Istituto è articolato nelle seguenti Strutture (allegato):
 - a) Sezioni;
 - b) Laboratori Nazionali;
 - c) Centri Nazionali;
 - d) Amministrazione Centrale.

4. L'istituzione di Aree, Direzioni, Divisioni, Unità Funzionali, Servizi, Reparti e Uffici, nell'ambito delle Strutture, è dettata da:
 - a) la necessità di rispondere a specifiche esigenze operative;
 - b) l'esigenza di coordinare le attività lavorative di un congruo numero di addetti;
 - c) l'entità delle risorse da gestire;
 - d) la rilevanza strategica su base nazionale o inter-struttura;
 - e) la rilevanza specialistica ed il grado di responsabilità connessi alle attività.

5. I Disciplinari Organizzativi delle Strutture devono essere conformi a quanto stabilito con il presente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Articolo 8 - Le Sezioni

1. Le Sezioni sono Strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca e alta formazione nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto; esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica delle Università sulla base di apposite convenzioni. Alle Sezioni possono aggregarsi Gruppi Collegati aventi sede presso Università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto.
Il Direttore si avvale di un organo consultivo di cui all'articolo 21, comma 5, e articolo 25 dello Statuto.

2. Le Sezioni, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in Servizi e/o Uffici ed anche in Unità Funzionali. L'istituzione di un Servizio o di un Ufficio dipende dalla rilevanza quantitativa e/o qualitativa delle attività svolte e, per quanto concerne l'Unità Funzionale, è determinata altresì dalla rilevanza ed interesse strategico inter-strutturale o di Ente.

3. I Servizi suddetti possono svolgere la loro attività in sinergia con i dipartimenti universitari presso cui hanno sede, mettendo in comune risorse umane e strumentali, secondo quanto previsto dalle rispettive convenzioni. Possono inoltre svolgere le relative attività in comune con quelle di altre Strutture, in funzione delle sinergie ottenibili, operando in un ambito territoriale allargato rispetto a quello delle singole sedi.

4. I responsabili dei Servizi/Uffici sono nominati con provvedimento del Direttore, con incarico della durata massima triennale, revocabile, e rinnovabile; può essere preposto sia personale dipendente, sia personale non dipendente dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

5. I responsabili delle Unità Funzionali sono nominati con provvedimento del Direttore, con incarico della durata massima triennale, revocabile, e rinnovabile, favorendo, ove possibile, la rotazione degli incarichi; può essere preposto sia personale dipendente con profilo professionale di ricercatore o tecnologo, sia personale non dipendente dotato di incarico di ricerca.
6. Il Direttore può delegare, in funzione della rilevanza e complessità amministrativo-gestionale, la Responsabilità del Procedimento Amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990.
In caso di impedimento permanente o grave impedimento temporaneo del Direttore la Giunta Esecutiva, entro 30 giorni, nomina con propria deliberazione un sostituto temporaneo che resta in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla cessazione dell'impedimento o alla procedura ordinaria di elezione del nuovo Direttore.

Articolo 9 - I Laboratori Nazionali

1. I Laboratori Nazionali sono Strutture scientifiche aventi il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per le attività di ricerca dell'Istituto mettendoli a disposizione di un'ampia comunità nazionale e internazionale anche interdisciplinare, nonché di svolgere attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto. Ai Laboratori Nazionali possono aggregarsi Gruppi Collegati aventi sede presso Università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto. Il Direttore si avvale di organi consultivi di cui all'articolo 21, comma 5, articolo 24, e articolo 25 dello Statuto.
2. I Laboratori Nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche della ricerca, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in Divisioni, Unità Funzionali e Servizi.

Su proposta del Direttore, le Divisioni possono essere articolate in Servizi; i Servizi si possono articolare in Reparti o Uffici, a seconda che si tratti di attività tecniche o amministrative. Le Unità Funzionali possono essere strutturate in Uffici e Reparti.
3. Le articolazioni organizzative suddette possono prevedere attività in comune con quelle di altre Strutture, in funzione delle sinergie ottenibili operando in un ambito territoriale allargato rispetto a quello delle singole sedi.
4. I responsabili di Divisioni, Unità Funzionali, Servizi, Uffici e Reparti sono nominati, con provvedimento del Direttore, con incarico della durata massima triennale, revocabile, e rinnovabile, favorendo, ove possibile, la rotazione degli incarichi. Possono essere preposti:
 - a) alle Divisioni, ed Unità Funzionali, personale dipendente appartenente al profilo professionale di ricercatore o tecnologo, ovvero personale non dipendente dotato di incarico di ricerca;
 - b) ai Servizi, Reparti e Uffici, personale dipendente, ovvero personale non dipendente dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.

5. Quando ne ravvisi la necessità ed opportunità, il Direttore può avvalersi di un Coordinatore tecnico dell'infrastruttura per la ricerca, dotato di titoli professionali e di esperienza specifica, al quale affidare la responsabilità del coordinamento tra le diverse articolazioni tecniche dei Laboratori e degli esperimenti. Il Coordinatore tecnico dell'infrastruttura per la ricerca partecipa, per la durata del suo incarico, ai lavori del Consiglio del Laboratorio Nazionale. Tale incarico ha durata massima triennale, è rinnovabile e revocabile.
6. Il Direttore può delegare, in funzione della rilevanza e complessità amministrativo-gestionale, la Responsabilità del Procedimento Amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990.
In caso di impedimento permanente o grave impedimento temporaneo del Direttore la Giunta Esecutiva, entro 30 giorni, nomina con propria deliberazione un sostituto temporaneo che resta in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla cessazione dell'impedimento o alla procedura ordinaria di elezione del nuovo Direttore.

Articolo 10 - I Centri Nazionali

1. I Centri Nazionali sono:
 - a) Strutture scientifico-tecnologiche, aventi il fine di sviluppare, realizzare e/o gestire apparecchiature strumentali per le attività dell'Istituto, nonché di svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto (Centro Nazionale Scientifico Tecnologico);
 - b) Strutture scientifico-formative, aventi il fine di promuovere l'avanzamento delle conoscenze scientifiche e la preparazione di giovani italiani e stranieri alla ricerca scientifica di alta qualificazione, mediante la gestione di attività di formazione a livello dottorale (Centro Nazionale di Studi Avanzati).

Il Direttore si avvale di organi consultivi di cui agli articoli 26 e 27 dello Statuto.

2. I Centri Nazionali, in rapporto con le esigenze organizzative, amministrative e tecniche, nonché ai fini del trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie acquisite, possono articolarsi in Unità Funzionali, Servizi, Uffici e Reparti, con apposito Disciplinare Organizzativo. L'Istituzione di Unità Funzionali, Servizi, Uffici e Reparti dipende dalla rilevanza quantitativa e/o qualitativa delle attività svolte. Il Consiglio Direttivo, sulla base delle specificità delle attività svolte in partenariato con Università, Enti Pubblici e privati, può deliberare una articolazione organizzativa rispondente anche alle esigenze dei partners esterni.
3. Le articolazioni organizzative suddette possono prevedere attività in comune con quelle di altre Strutture, in funzione delle sinergie ottenibili operando in un ambito territoriale allargato rispetto a quello delle singole sedi.
4. I responsabili delle Unità Funzionali sono nominati con provvedimento del Direttore, con incarico della durata massima triennale, revocabile, e rinnovabile, favorendo, ove possibile, la rotazione degli incarichi; può essere preposto sia personale

dipendente con profilo professionale di ricercatore o tecnologo, sia personale non dipendente dotato di incarico di ricerca.

5. I responsabili di Servizi, Uffici e Reparti sono nominati con provvedimento del Direttore, con incarico della durata massima triennale, revocabile, e rinnovabile; può essere preposto personale dipendente, ovvero personale non dipendente dotato di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica.
6. Il Direttore può delegare, in funzione della rilevanza e complessità amministrativo-gestionale, la Responsabilità del Procedimento Amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990.

In caso di impedimento permanente o grave impedimento temporaneo del Direttore la Giunta Esecutiva, entro 30 giorni, nomina con propria deliberazione un sostituto temporaneo che resta in carica, per l'ordinaria amministrazione, fino alla cessazione dell'impedimento o alla procedura ordinaria di elezione del nuovo Direttore.

CAPO IV

L'Amministrazione dell'Istituto

Articolo 11 – Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, nel rispetto delle direttive stabilite dalla Giunta Esecutiva e delle prerogative di quest'ultima:
 - a) assicura il coordinamento delle attività amministrative centrali e periferiche e la loro unitarietà operativa e d'indirizzo;
 - b) coordina l'attività dell'Amministrazione Centrale, ne elabora il Disciplinare Organizzativo e le sue eventuali modifiche;
 - c) formula proposte alla Giunta Esecutiva in materia di:
 - bilancio di previsione autorizzatorio, bilancio di previsione finanziario, bilancio d'esercizio, conto consuntivo finanziario;
 - ripartizione delle risorse umane;
 - conferimento incarichi dirigenziali e di responsabilità dell'Amministrazione Centrale;
 - predisposizione dei Regolamenti e Disciplinari previsti dallo Statuto;
 - d) conferisce incarichi di funzione dirigenziale, sentito il Presidente, ai dirigenti con profilo amministrativo di secondo livello preposti alle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 30 dello Statuto, nel rispetto della normativa vigente;
 - e) istruisce la preparazione del Piano Triennale curando la raccolta delle informazioni necessarie;
 - f) cura, avvalendosi dell'Amministrazione Centrale, come previsto dall'articolo 19 dello Statuto, l'esecuzione delle delibere adottate dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Direttivo, organizzando opportunamente l'attività amministrativa;
 - g) esercita ogni altra funzione conferita dai regolamenti, dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva e dal Presidente dell'Istituto.

2. Il Direttore Generale assiste alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo e assolve alle proprie funzioni in stretta collaborazione con il Presidente.

Articolo 12 – L’Amministrazione Centrale

1. L’Amministrazione Centrale, coordinata dal Direttore Generale, secondo quanto previsto dall’articolo 29 dello Statuto:
 - a) gestisce le funzioni amministrative centralizzate;
 - b) svolge funzioni d’indirizzo, coordinamento e verifica dell’attività amministrativa decentrata;
 - c) assicura i servizi tecnici, professionali e di monitoraggio centrali;
 - d) cura la predisposizione e l’esecuzione degli atti deliberativi di competenza sulla base delle direttive della Giunta Esecutiva.
2. L’Amministrazione Centrale può articolarsi, in ordine di complessità cumulata decrescente, in Aree, Direzioni, Divisioni, Servizi, e Uffici, in relazione al grado di complessità di tipo organizzativo, gestionale, e manageriale, da definirsi nel Disciplinare Organizzativo dell’Amministrazione Centrale di cui all’articolo 29 dello Statuto.
3. Alle articolazioni suddette per le Aree e Direzioni sono preposti, di norma, Dirigenti ai sensi del D.Lgs. 165/2001, ovvero anche tecnologi o ricercatori nel rispetto della normativa vigente. Per tali ruoli, gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti ai Dirigenti dal Direttore Generale, sentito il Presidente; gli altri incarichi al personale con profilo di tecnologo o ricercatore sono conferiti dal Presidente, sentito il Direttore Generale, nel rispetto della normativa vigente.
4. Alle Divisioni, Servizi, e Uffici, può essere preposto personale con idoneo profilo professionale con incarico della durata massima triennale, revocabile, e rinnovabile, nominato dal Direttore Generale sentito il Dirigente o Direttore dell’Area e/o Direzione interessata, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO II

PROCESSI DECISIONALI E GESTIONALI

CAPO I

Programmazione delle attività

Articolo 13 - Criteri generali di programmazione

1. Per il perseguimento della propria missione, in conformità con le linee guida enunciate
-

nel Piano Nazionale della Ricerca, ai fini della pianificazione operativa, il Consiglio Direttivo:

- a) adotta un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente;
- b) elabora un Documento di Visione Strategica Decennale.

Tali atti sono assoggettati alle procedure di valutazione e approvazione come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 213/2009 e dall'art. 7 del D.Lgs 218/2016.

2. Nell'ambito della programmazione delle attività di ricerca e di sviluppo delle competenze, i ricercatori e i tecnologi partecipano, nel rispetto dell'autonomia scientifica garantita dall'art. 13 del D.Lgs. 381/1999, dell'art. 3 del D.Lgs 218/2016, e nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori, alla definizione dei progetti dell'Istituto contenuti nel Piano Triennale dell'Istituto e nel Piano Nazionale della Ricerca.

L'Istituto, infatti, basa la propria attività di ricerca sulle proposte elaborate da membri della comunità scientifica di riferimento e la organizza, di norma, in linee scientifiche. Per ciascuna linea scientifica è costituita una Commissione Scientifica Nazionale consultiva, la cui composizione e funzionamento sono definiti all'articolo 17 dello Statuto. Su richiesta del Consiglio Direttivo, l'Istituto si avvale del parere di congruità del Consiglio Tecnico-Scientifico, la cui composizione e funzionamento sono definiti all'articolo 18 dello Statuto.

3. I pareri sullo sviluppo delle linee scientifiche forniti dalle Commissioni Scientifiche Nazionali, e quelli di congruità sulle iniziative con maggiore impatto forniti dal Consiglio Tecnico-Scientifico, sono acquisiti dal Consiglio Direttivo ai fini della elaborazione del Piano Triennale di Attività e del Documento di Visione Strategica Decennale.
4. Sono identificati e vagliati da appositi Comitati:
 - a) i Progetti Strategici, costituiti da attività riconducibili a obiettivi strategici per la programmazione scientifica dell'Istituto;
 - b) i Progetti Speciali, costituiti da attività riconducibili allo sviluppo e alla realizzazione di infrastrutture di ricerca di rilevanza nazionale o internazionale.
5. Per le infrastrutture di ricerca, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, il Consiglio Direttivo, sentiti i Direttori delle Strutture proponenti, può nominare un responsabile cui è affidato il coordinamento delle attività e delle risorse.

Articolo 14 – Il Piano Triennale di Attività

1. Il Piano Triennale definisce:
 - a) gli obiettivi, i programmi di ricerca propri ed in collaborazione con le Università, i risultati attesi, nonché le correlate risorse, e comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato;
 - b) i programmi, gli obiettivi, le attività e i risultati attesi attraverso accordi, convenzioni, partecipazione a consorzi, fondazioni o società, partecipazione

alla conduzione di centri di ricerca internazionali.

2. Il Piano Triennale, sulla base degli obiettivi programmatici e delle linee strategiche contenute nel Documento di Visione Strategica, individua i programmi ed i progetti di ricerca da attuare e, di norma include quanto segue:
 - a) lo stato di attuazione delle attività relative all'anno precedente;
 - b) gli obiettivi generali da conseguire nel triennio;
 - c) le risorse umane e finanziarie necessarie e disponibili per la realizzazione delle attività;
 - d) il quadro delle collaborazioni internazionali di rilievo e le eventuali interazioni con le altre componenti della rete di ricerca;
 - e) le infrastrutture di ricerca importanti;
 - f) le attività connesse alla Terza Missione;
 - g) i rapporti di valutazione interna ed esterna;
 - h) il quadro generale delle partecipazioni societarie;
 - i) i progetti di ricerca di maggiore rilevanza per l'Ente approvati nel periodo di riferimento, tra i quali i progetti di ricerca ritenuti di particolare interesse nell'ambito delle scelte strategiche e degli indirizzi di ricerca impartiti dal MIUR, nonché l'individuazione delle aree di eccellenza e delle competenze da potenziare.
3. Il Piano Triennale è aggiornato annualmente entro la fine dell'anno precedente il triennio di riferimento.

Articolo 15 – Il processo di programmazione

1. La Giunta Esecutiva, su proposta del Presidente, definisce le linee guida per l'elaborazione del Piano Triennale indicando le risorse finanziarie, strumentali ed umane prevedibilmente disponibili, e la loro allocazione alle linee scientifiche, al funzionamento e al potenziamento delle Strutture sulla base dei consuntivi scientifici dell'anno precedente, e delle eventuali nuove proposte emerse a livello nazionale e internazionale.
2. Le Commissioni Scientifiche Nazionali, in coerenza con le linee guida e sulla base delle attività in corso, e delle opportunità di sviluppo risultanti dalle proposte dei ricercatori dell'Istituto, formulano le proposte di attività di ricerca, indicando tutte le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili per lo svolgimento delle attività, acquisite da fonti di finanziamento ordinario, sia a destinazione libera che vincolata, e da altre fonti di finanziamento.
3. I Laboratori, le Sezioni e i Centri Nazionali, attraverso un confronto nell'ambito del Consiglio di Laboratorio, Sezione o Centro Nazionale, contribuiscono alla definizione delle linee programmatiche dell'Ente:
 - a) indicando l'utilizzo delle risorse locali di personale ed infrastrutture della sede per i progetti approvati dalle Commissioni Scientifiche Nazionali, i Progetti Speciali e Strategici e i progetti approvati su fondi esterni; di questa programmazione informano i Presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali e dei Comitati *ad hoc* per i Progetti Speciali e Strategici;

- b) proponendo iniziative basate sulle sinergie col territorio di riferimento.
4. La Giunta Esecutiva e le Strutture concordano le attività affidate a ciascuna di esse, alla luce delle risorse e delle competenze disponibili tenendo conto di quanto segue:
- a) produzione scientifica, risultati di carattere applicativo e di sviluppo tecnologico, rilevanza delle partecipazioni a esperimenti dell'Istituto, anche in collaborazione con Università e altri soggetti pubblici e privati;
 - b) creazione o partecipazione a reti di eccellenza con soggetti di alta qualificazione scientifica;
 - c) capacità di generare proposte di ricerca con finanziamento esterno, inclusi i progetti di potenziamento delle attrezzature e infrastrutture;
 - d) capacità di generare progetti di trasferimento alla società di conoscenze e tecnologie acquisite;
 - e) capacità di favorire i processi di mobilità interna ed esterna del personale, secondo le disposizioni del Regolamento del Personale, nonché di attrarre personale altamente qualificato di diversa esperienza;
 - f) capacità di razionalizzare l'utilizzo di spazi e servizi contenendo i corrispondenti costi.
5. Il Piano Triennale deliberato dal Consiglio Direttivo è trasmesso al MIUR, per l'approvazione ai sensi della normativa vigente.
6. I Laboratori, le Sezioni, i Centri Nazionali e l'Amministrazione Centrale partecipano al processo di formazione del bilancio di previsione secondo le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità.
7. A seguito dell'approvazione ministeriale del Piano Triennale la Giunta Esecutiva propone al Consiglio Direttivo, con eventuali aggiustamenti, la ripartizione delle risorse attribuite alle Strutture per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza. Il Direttore Generale conseguentemente aggiorna le assegnazioni.
8. Il Consiglio Direttivo determina i tempi delle diverse fasi della procedura di programmazione.

CAPO II

Gestione delle attività

Articolo 16 – Ruolo delle Strutture

1. Nell'ambito della programmazione delle attività di ricerca e di sviluppo delle competenze, Sezioni, Laboratori Nazionali, Centri Nazionali ed Amministrazione Centrale hanno autonomia di gestione delle risorse umane e finanziarie, e contribuiscono in modo coordinato e sinergico alla realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati nell'ambito del Piano Triennale di Attività.

2. In questo contesto, ricercatori e tecnologi hanno facoltà di proposta nell'organizzazione delle attività di ricerca come descritto nel precedente articolo 15; in merito alle iniziative di formazione, in applicazione dell'articolo 23 del presente Regolamento, tutto il personale ha possibilità di proposta.
3. Le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato, fermo restando l'obbligo di svolgere le attività programmatiche per la cui realizzazione l'assunzione è stata effettuata.

Articolo 17 – La gestione dei progetti finanziati da fondi esterni

1. L'Istituto, su proposta della comunità scientifica, per il tramite del Direttore di Struttura interessata, acquisito il parere favorevole della Giunta Esecutiva, partecipa ai bandi o inviti emessi dalla comunità europea, dal MIUR, Enti pubblici o privati a carattere regionale, interregionale, nazionale ed internazionale.
2. La materia sarà definita con apposito Disciplinare.

Articolo 18 – L'attività di trasferimento tecnologico

1. L'Istituto promuove il trasferimento di conoscenze e di tecnologie, sviluppate nell'ambito dei propri progetti di ricerca applicabili anche in altri settori disciplinari; a tale scopo, l'Istituto può attivare specifiche iniziative, anche attraverso la costituzione o la partecipazione a idonee forme associative, con imprese e altri Enti pubblici e privati, regionali, nazionali e internazionali.
2. L'Istituto può utilizzare le proprie competenze e le proprie risorse umane e strumentali per attività di ricerca collaborativa o commissionata a favore di terzi o per la costituzione di spin-off. Tali attività sono regolamentate da appositi disciplinari .
3. Le iniziative e le attività di trasferimento tecnologico vengono valutate dal Comitato Nazionale per il Trasferimento Tecnologico (CNTT), nominato dal Presidente con apposita disposizione . Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e di promozione per iniziative specifiche legate al trasferimento tecnologico, e si occupa degli aspetti legati alla tutela della proprietà intellettuale generata dall'Ente nelle sue varie attività di ricerca sia fondamentale che applicata.
4. Per sostenere le varie attività in modo capillare all'interno dell'Ente vengono individuati dai singoli Direttori i referenti locali del trasferimento tecnologico. Essi contribuiscono alla formulazione dei piani locali, e hanno inoltre il compito di diffondere le informazioni, favorire la partecipazione alle diverse iniziative e sostenere direttamente le iniziative che nascono all'interno dei gruppi di ricerca della Struttura stessa.

Articolo 19 - Le attività' di calcolo e reti informatiche

1. Relativamente alle attività di calcolo e reti informatiche, l'Istituto ha costituito una specifica Commissione Calcolo e Reti (CCR), alla quale è affidato il mandato di promuovere, coordinare e armonizzare le attività dell'INFN riguardanti la gestione delle infrastrutture di calcolo e dei servizi inerenti le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).
2. In particolare, la Commissione si occupa della gestione delle infrastrutture per il calcolo dell'INFN presenti all'interno delle varie Strutture e distribuite su scala geografica, della ricerca tecnologica condotta a livello nazionale ed internazionale tramite l'uso di detta infrastruttura, della formazione divulgazione e promozione delle competenze dell'INFN nel campo delle tecnologie ICT, nonché del supporto delle attività del Gruppo di coordinamento attività calcolo scientifico INFN.

Articolo 20 - I rapporti con le Università, gli Enti di ricerca e altri organismi pubblici e privati

1. La collaborazione tra l'Istituto e le Università, su attività e interessi comuni, è disciplinata da apposite convenzioni sottoscritte dal Presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo. L'attuazione delle suddette convenzioni è delegata ai Direttori di Struttura.
2. Al fine di promuovere la collaborazione, e disciplinare l'associazione alle attività istituzionali dell'Istituto da parte di ricercatori dipendenti di altri Enti ed organismi di ricerca, pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché lo svolgimento di attività di ricerca da parte di personale dell'Istituto presso tali Enti e organismi, l'Istituto può stipulare convenzioni con gli Enti interessati, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. Le modalità di associazione del personale universitario o di altri Enti di ricerca all'Istituto, sono disciplinate con apposito Disciplinare del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – Organismi costituiti/controllati dall'Istituto

1. La Giunta Esecutiva, anche su iniziativa delle Strutture e delle Commissioni Scientifiche Nazionali, propone per l'approvazione in Consiglio Direttivo la partecipazione e la costituzione di svariati organismi: consorzi, fondazioni, società,

associazioni, o Gruppi Europei di Interesse Economico, e organismi nazionali ed internazionali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) dello Statuto.

2. La proposta deve essere motivata in relazione ai seguenti elementi:
 - a) compatibilità con le finalità istituzionali dell'Istituto;
 - b) interesse scientifico e/o economico dell'Istituto;
 - c) valutazione positiva degli strumenti statuari di cui l'Istituto disporrebbe, nell'ambito dei suddetti Enti, per garantire il perseguimento dei propri obiettivi;
 - d) eventuale valorizzazione e trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche dell'Istituto;
 - e) oneri finanziari derivanti dalla partecipazione o costituzione e relativa copertura;
 - f) diffusione della conoscenza scientifica.

3. Il Consiglio Direttivo provvede, con propria deliberazione, ad approvare la partecipazione ai suddetti Enti o la relativa costituzione, nonché a specificare le modalità di utilizzo degli strumenti societari di cui al comma 2 e, ove possibile, la destinazione degli eventuali utili in modo da:
 - a) evitare conflitti tra gli interessi dei dipendenti e quelli dell'Istituto;
 - b) garantire la tutela dell'interesse scientifico ed economico dell'Istituto anche in relazione all'utilizzo di personale, di strutture, e al trasferimento di know how e di diritti di proprietà intellettuale;
 - c) garantire l'alto contenuto scientifico e tecnologico delle attività cui partecipa l'Istituto e/o la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche;
 - d) garantire la trasparenza della gestione.

Articolo 22 – Attività di Terza Missione

1. L'Istituto svolge attività di terza missione (art. 2 dello Statuto, art. 3 del D.Lgs. 218/2016) realizzando attività di alta formazione, promuovendo il trasferimento tecnologico, la valorizzazione della ricerca scientifica e la produzione di beni e eventi di pubblica utilità. È inoltre impegnato nella diffusione della cultura scientifica nella società e nelle scuole di ogni ordine e grado.
Contribuisce allo sviluppo del capitale umano anche attraverso attività di formazione esterna (Formazione Continua) distinta, per la platea a cui si rivolge, dalla formazione di tipo accademico e dalla formazione interna dell'Ente.

2. Queste attività sono intrinsecamente presenti nell'attività dell'Ente e realizzate anche in collaborazione con le Università, altri Enti di ricerca e organizzazioni pubbliche o private. Le iniziative di cui al comma 1. Sono coordinate a livello nazionale da un Comitato di Coordinamento della Terza Missione (CC3M), i cui componenti sono nominati dal Presidente con apposita disposizione.

3. Le attività istituzionali INFN di diffusione della cultura scientifica a livello nazionale e internazionale sono promosse e realizzate dall'Ufficio Comunicazione. Tale Ufficio può anche collaborare alle iniziative locali promosse dalle Strutture.

4. Le iniziative di trasferimento tecnologico sono gestite dal Comitato Nazionale per il Trasferimento Tecnologico (CNTT, art. 18).
5. Presso ciascuna Struttura vengono individuato dai singoli Direttori i referenti locali della terza missione. Essi contribuiscono alla formulazione dei piani locali e hanno inoltre il compito di diffondere le informazioni e favorire la partecipazione alle diverse iniziative.
6. Il CC3M predispone i consuntivi delle attività di terza missione e propone il finanziamento di iniziative di particolare rilievo.

Articolo 23 – La formazione del personale

1. La politica di formazione del personale è promossa e coordinata dalla Commissione Nazionale Formazione (CNF), nominata con apposita disposizione dal Presidente dell'Istituto. La CNF definisce annualmente le principali tematiche sulle quali verteranno le iniziative di formazione del personale, e approva i piani formativi sulla base delle proprie linee guida e delle proposte delle singole Strutture di cui al comma 2.
2. Ogni Struttura propone annualmente alla CNF il piano delle iniziative di sviluppo e di formazione dei ricercatori, tecnologi e del personale tecnico e amministrativo, anche con contratto di lavoro a tempo determinato. Il piano è elaborato sulla base delle proposte del personale e dei criteri adottati dalla CNF, e può riguardare proposte locali, nazionali, ed inter-strutturali. A tal fine presso ciascuna Struttura vengono individuati dai singoli Direttori i referenti locali della formazione. Essi contribuiscono alla formulazione dei piani formativi locali, e hanno inoltre il compito di diffondere le informazioni e favorire l'accesso ai diversi eventi formativi.

Articolo 24 – Borse di studio, dottorati di ricerca e assegni di ricerca

1. Il Consiglio Direttivo assegna alle Strutture le risorse necessarie per bandire borse di studio, per realizzare dottorati di ricerca in collaborazione con le Università convenzionate e per l'attribuzione di assegni di ricerca scientifica e tecnologica, specificando con appositi Disciplinari le rispettive modalità e procedure di attivazione.

CAPO III

Consuntivazione e valutazione delle attività

Articolo 25 – Consuntivazione amministrativa e finanziaria

1. Il Direttore Generale formula proposte in materia di bilancio di previsione autorizzatorio, bilancio di previsione finanziario, bilancio d'esercizio, conto consuntivo finanziario; tali documenti, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, vengono trasmessi annualmente agli organi di controllo, come disposto dalla normativa vigente.

Articolo 26 - Autovalutazione e valutazione interna

1. Per la valutazione delle proprie attività scientifiche, l'Istituto si avvale di un Comitato di Valutazione Internazionale (CVI), indipendente e composto da scienziati di fama internazionale. Il CVI è nominato con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta Esecutiva.
2. Le Commissioni Scientifiche Nazionali, i responsabili dei Progetti Speciali e dei Progetti Strategici, nonché i coordinatori dei progetti su fondi esterni, predispongono annualmente i consuntivi scientifici relativi alle linee scientifiche e ai progetti di competenza.
3. I consuntivi scientifici ed il relativo rapporto di autovalutazione annuale da sottoporre al CVI, sono predisposti da apposito Gruppo di Lavoro della Valutazione (GLV). Il GLV, costituito da tre componenti per ciascuna delle linee scientifiche dell'Ente e dai relativi Presidenti, è nominato con disposizione del Presidente.
4. Il CVI, sulla base del rapporto di autovalutazione predisposto dal GLV, di visite periodiche nelle Strutture e dell'esame generale dell'organizzazione dell'Istituto, redige annualmente un rapporto di valutazione.
5. Il controllo e la verifica delle attività gestionali e amministrative sono affidati all'Organismo Indipendente di Valutazione delle prestazioni di cui all'art. 14 e all'art. 74, comma 4, del D.Lgs. 150/2009 secondo le modalità previste dalla vigente disciplina.
6. La valutazione degli esiti e dell'adeguatezza delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche indirizzati ad una migliore utilizzazione delle risorse umane è affidata al Comitato Unico di Garanzia (CUG), che riferisce annualmente al Presidente dell'Istituto sulle valutazioni effettuate.

Articolo 27 - Valutazione esterna

1. L'Istituto, nel rispondere alle richieste di resoconti, indicatori e ogni altra informazione necessaria per la sua valutazione da parte del MIUR e dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), si avvale del GLV e dei

rapporti di cui all'articolo 26 del presente Regolamento, sulla base delle informazioni fornite dalle Commissioni Scientifiche Nazionali, dalle Strutture e da singoli ricercatori e tecnologi.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento entra in vigore, dopo le procedure previste al comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 218/2016, il primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
2. I Disciplinari Organizzativi delle Strutture verranno adeguati al presente Regolamento entro un anno dalla sua entrata in vigore, ove necessario.

ALLEGATO
Elenco delle Strutture dell'INFN

Sezioni

Bari
Bologna
Cagliari
Catania
Ferrara
Firenze
Genova
Lecce
Milano
Milano Bicocca
Napoli
Padova
Pavia
Perugia
Pisa
Roma
Roma Tor Vergata
Roma Tre
Torino
Trieste

Laboratori Nazionali

Frascati
Gran Sasso
Legnaro
Sud

Centri Nazionali

C.N.A.F. - Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo nelle Tecnologie Informatiche e Telematiche
T.I.F.P.A. – Trento Institute for Fundamental Physics and Applications
G.G.I. - Centro Nazionale di Studi Avanzati Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics

Amministrazione Centrale